



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V

**FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE  
PIANO SVILUPPO E COESIONE**

**COMITATO CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA  
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

**(Approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 dicembre 2021)**

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA**

**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e da ultimo dall’articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l’articolo 44 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato “*Piano Sviluppo e Coesione*” con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

**VISTI** altresì i principi di *governance* e di gestione del Piano Sviluppo e Coesione stabiliti nel citato articolo 44, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2019;

**VISTO** in particolare il comma 7, dell’articolo 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, il quale prevede che, in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione può contenere: “*a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021*”;

**VISTA** la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, pubblicata nella G.U. n. 142 del 16 giugno 2021, recante “*Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione*” e, in particolare, il punto 3 delle “*Disposizioni generali*” di cui alla lett. A., il quale prevede che, per ciascun Piano, a seguito della prima approvazione, l’Amministrazione titolare identifichi una “*Autorità responsabile del PSC*” e che, in ragione della dimensione e articolazione del Piano, possa identificare anche un organismo di certificazione, quale autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del FSC per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari;

**VISTA** la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, pubblicata nella G.U. n. 185 del 4 agosto 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura*” di approvazione in prima istanza del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate, a valere sul FSC, agli strumenti di programmazione di cui alla Tavola 2 allegata al Piano medesimo - tenuto conto delle sanzioni e dei tagli di finanza pubblica intervenuti in via successiva alle assegnazioni originarie, nonché degli esiti dell’istruttoria di cui al citato articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 – vale a dire, nello specifico: il Piano stralcio “*Cultura e Turismo*” (ex Del. CIPE n.3/2016, n.100/2017, n.10/2018, n. 31/2018, n.8/2020, n.46/2020), inclusi i Contratti istituzionali di sviluppo inseriti nel relativo quadro di attuazione; “*Capitale italiana della cultura*” (ex decreto-legge n. 83/2014); il Programma “*Sensi Contemporanei: lo sviluppo dell’industria audiovisiva*” (ex Del. CIPE n.98/2015); “*Sedi museali nazionali*” (ex Del. CIPE n.38/2012); “*Museo nazionale di Reggio Calabria*” (ex Del. CIPE n.39/2012);

**VISTA** la delibera CIPESS 3 novembre 2021, n. 59, pubblicata nella G.U. n. 294 del 11 dicembre 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione aggiornamento del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura*”, con la quale il PSC del Ministero della cultura è stato modificato a seguito del trasferimento delle risorse ivi allocate di competenza del Ministero del turismo sul Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del medesimo Ministero;

**VISTO** il decreto del Ministro della cultura del 6 agosto 2021, Rep. n. 295, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del 6 agosto 2021, il Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero della cultura svolge le funzioni di Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del medesimo Ministero, e il Direttore generale Bilancio del Ministero della

cultura svolge le funzioni di Autorità di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dalla pertinente normativa;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura del 9 dicembre 2021, Rep. n. 1076, di conferimento al Dott. Nicola Macrì dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero della cultura medesimo;

**VISTO** l'art. 2, punto 2.2, della su citata Delibera CIPESS n. 7/2021, la quale prevede che, a seguito della prima approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, il Ministero della cultura, in quanto Amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza (CdS), di cui il medesimo punto 2.2 indica la composizione;

**VISTA** altresì la lett. A, punto 4, della su citata Delibera CIPESS n. 2/2021, la quale, con riferimento al Comitato con funzioni di sorveglianza, indica i compiti e le funzioni, stabilendo altresì che, successivamente alla sua costituzione, il Comitato medesimo adotta il proprio regolamento di funzionamento, su proposta dell'Autorità responsabile del PSC;

**VISTO** il decreto dell'Autorità Responsabile del 9 agosto 2021, rep. n. 655, di istituzione del Comitato di sorveglianza del Piano sviluppo e coesione del Ministero della Cultura;

**RITENUTO** alla luce della disciplina innanzi richiamata di dover procedere all'adozione del regolamento interno di funzionamento del Comitato con funzioni di sorveglianza del Piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura;

**VISTA** la proposta di regolamento dell'Autorità Responsabile;

**Il Comitato con funzioni di Sorveglianza del  
Piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura  
(di seguito Comitato)**

**ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:**

**Articolo 1**

*(Composizione)*

1. Il Comitato di sorveglianza è presieduto dall'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura, Dirigente *pro tempore* del Servizio V – *Contratti e attuazione programmi* del Segretariato Generale del Ministero medesimo.
2. Il Comitato di sorveglianza, in conformità con quanto previsto dall'atto istitutivo, è composto dai seguenti componenti con diritto di voto:
  - un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione territoriale;
  - un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - un rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- un rappresentante di ciascuna Regione.
- 3. Al Comitato partecipano, altresì, i rappresentanti del partenariato economico e sociale relativamente agli ambiti di cui alle lettere e) e f) del successivo art. 2 del presente Regolamento.
- 4. È ammessa la partecipazione alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, di eventuali rappresentanti di amministrazioni centrali o altri enti a vario titolo interessati alla realizzazione degli interventi oggetto di discussione, ovvero di esperti in specifiche tematiche attinenti agli argomenti relativi all'ordine del giorno. La partecipazione dei soggetti di cui al presente comma è esclusivamente ammessa a titolo consultivo e senza diritto di voto.
- 5. Ciascuno dei componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, da un componente supplente appositamente designato dall'Amministrazione o dall'Ente rappresentato.
- 6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna forma di compenso, remunerazione o rimborso spese.
- 7. L'elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico con le modalità di cui al successivo art. 12.

## **Articolo 2**

### *(Funzioni)*

1. Il Comitato di sorveglianza, ferme restando le competenze specifiche dell'Amministrazione centrale nella qualità di titolare del Piano di Sviluppo e Coesione, svolge le seguenti funzioni:
  - a) approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura dopo la prima approvazione;
  - b) approva entro il 15 maggio di ogni anno la relazione di attuazione riferita all'anno precedente e, ogni triennio, la relazione finale di chiusura parziale del Piano, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica;
  - c) esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano secondo quanto previsto dal Punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
  - d) esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
  - e) esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
  - f) esamina i risultati delle valutazioni.

## **Articolo 3**

### *(Convocazioni e riunioni)*

1. Il Comitato di sorveglianza è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria, in presenza o in modalità remota, con periodicità semestrale.
2. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente, d'ufficio ovvero su istanza debitamente motivata delle altre amministrazioni coinvolte, può convocare in via straordinaria il Comitato di sorveglianza secondo le modalità indicate nelle disposizioni successive.
3. Le riunioni del Comitato si tengono presso la sede indicata all'atto della convocazione ovvero in modalità remota.
4. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le determinazioni validamente assunte qualora sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto. Nel caso in cui tale quorum non sia raggiunto, relativamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali il Comitato deve procedere all'esame, all'approvazione e alla valutazione, si procede con procedura di consultazione scritta e i termini previsti dall'articolo 7 sono ridotti a 5 giorni.
5. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali, nonché dai componenti consultivi del Comitato.

#### **Articolo 4**

##### *(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)*

1. Il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle proposte formulate per iscritto da uno o più componenti del Comitato, e lo sottopone al Comitato medesimo per l'adozione.
2. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente può far esaminare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. I componenti del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo motivate eccezioni, entro il termine di 15 giorni antecedenti la data fissata per la riunione, esclusivamente tramite posta elettronica.
4. L'ordine del giorno definitivo, nonché i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato sono trasmessi, esclusivamente tramite posta elettronica, entro il termine di 7 giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
5. Il Presidente, in casi eccezionali di necessità e urgenza, può convocare il Comitato purché sia data comunicazione a ciascun componente entro il termine di 7 giorni antecedenti la data prevista per la riunione.

#### **Articolo 5**

##### *(Deliberazioni)*

1. Le deliberazioni del Comitato, qualora non sia avanzata richiesta di procedere a votazione, sono assunte secondo il metodo del consenso. Nel caso in cui la votazione sia richiesta, le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice dei deliberanti.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare il voto su un determinato punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o, al più, alla riunione successiva, qualora nel corso della riunione medesima sia emersa l'esigenza di procedere ad una modifica sostanziale che necessiti di ulteriori approfondimenti.
3. Nel caso di eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno di cui al precedente articolo 4, comma 2, l'esame dei medesimi può essere rinviato qualora un terzo dei componenti partecipanti alla riunione con diritto di voto ne faccia richiesta al fine di ulteriori approfondimenti.

#### **Articolo 6**

##### *(Verbali)*

1. La Segreteria del Comitato provvede alla stesura del verbale delle riunioni del Comitato medesimo in forma di resoconto sommario. Il verbale indica la sede (nel caso di riunione in presenza), la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine del giorno. Il verbale deve riportare altresì le deliberazioni assunte e le raccomandazioni espresse dal Comitato, nonché le eventuali opinioni o proposte dei soggetti partecipanti alle riunioni a titolo consultivo.
2. I verbali sono trasmessi, tramite posta elettronica, ai componenti presenti alla riunione entro i successivi 30 giorni, ai fini della relativa approvazione. Il verbale si intende approvato qualora non pervengano osservazioni o richieste di integrazione o modifica da parte dei componenti presenti, per iscritto tramite posta elettronica, entro i 10 giorni successivi alla ricezione del verbale medesimo. La Segreteria del Comitato raccoglie le eventuali osservazioni e richieste di integrazioni o modifiche dei componenti presenti alla seduta cui il verbale si riferisce. In tal caso, il verbale con le modifiche, se accoglibili, viene ritrasmesso ai componenti del Comitato per la sua approvazione, secondo la procedura di consultazione scritta di cui al successivo art. 7.
3. Il verbale approvato viene sottoscritto dal Presidente e inviato in copia, entro i successivi 20 giorni, tramite posta elettronica, a tutti i componenti effettivi e consultivi del Comitato.

## **Articolo 7**

*(Consultazioni per iscritto)*

1. Nei casi di motivata necessità il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.
2. La procedura di consultazione scritta può essere attivata anche nei casi di rinvio delle decisioni di cui al precedente articolo 5, commi 2 e 3.
3. I documenti da esaminare mediante l'attivazione della procedura di consultazione scritta sono inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono il loro parere, sempre per iscritto, entro 10 giorni successivi alla data di ricezione dei documenti medesimi tramite posta elettronica.
4. In caso di particolari e motivate circostanze, il Presidente, d'ufficio ovvero su istanza debitamente motivata di uno o più componenti, può attivare una procedura di consultazione scritta di urgenza. In tal caso i componenti del Comitato possono esprimere per iscritto il loro parere entro 5 giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione tramite posta elettronica.
5. La mancata espressione per iscritto da parte di un componente del Comitato del proprio parere entro il termine previsto, costituisce assenso secondo il meccanismo del c.d. silenzio assenso.
6. Il Presidente informa i componenti dell'esito della procedura.

## **Articolo 8**

*(Trasmissione della documentazione)*

1. La trasmissione di atti, documenti e qualsiasi altro materiale utile concernente il funzionamento e le attività del Comitato è effettuata tramite posta elettronica, salvo eventuali specifiche modalità all'uopo indicate dall'Autorità Responsabile.
2. Tutti i componenti del Comitato indicano, al momento della designazione, l'indirizzo di posta elettronica sul quale intendono ricevere le comunicazioni e la relativa documentazione, nonché, tempestivamente, ogni sua eventuale variazione.
3. L'indirizzo di posta elettronica facente capo alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni in entrata e in uscita è il seguente: [adg.fsc\\_culturaturismo@beniculturali.it](mailto:adg.fsc_culturaturismo@beniculturali.it).

## **Articolo 9**

*(Segreteria del Comitato)*

1. Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della Segreteria tecnica operativa presso l'Autorità Responsabile.
2. Gli oneri di funzionamento della Segreteria, ivi comprese eventuali spese per personale dedicato, sono posti a carico del "Piano di supporto e rafforzamento amministrativo" dell'Autorità Responsabile.

## **Articolo 10**

*(Invio documentazione alla Segreteria del Comitato)*

1. Al fine di consentire la predisposizione in tempi congrui di tutta la documentazione utile per lo svolgimento delle singole riunioni del Comitato, nonché al fine di consentirne la tempestiva divulgazione agli altri componenti, ciascun componente provvede ad inviare alla Segreteria la documentazione da sottoporre all'esame del Comitato medesimo nel termine di 7 giorni antecedenti la data fissata per la riunione.

## **Articolo 11**

*(Gruppi di lavoro)*

1. Il Comitato, su richiesta dell'Autorità Responsabile, in caso di particolari esigenze su specifiche tematiche, può costituire appositi gruppi di lavoro settoriali quali strumento e ulteriore grado di approfondimento delle tematiche medesime.

2. I gruppi di lavoro possono essere eventualmente estesi anche ai componenti consultivi del Comitato.
3. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività secondo le modalità di funzionamento indicate dall'Autorità Responsabile.
4. La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori è proposta dall'Autorità Responsabile del Piano e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tematica di riferimento.

#### **Articolo 12**

*(Trasparenza e comunicazione)*

1. Il Comitato garantisce adeguata informazione, pubblicità e trasparenza dei propri lavori.
2. I lavori del Comitato, i documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione sul sito web del Piano. Una ulteriore eventuale divulgazione potrà avvenire anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.
3. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato.

#### **Articolo 13**

*(Obbligo di riservatezza e Conflitto di interessi)*

1. I componenti del Comitato osservano gli obblighi sulla protezione e sulla riservatezza dei dati relativamente alle informazioni acquisite in sede di Comitato.
2. I componenti del Comitato, ad eccezione di quelli che rappresentano l'Autorità Responsabile e le strutture coinvolte nella gestione del Piano, qualora potenziali attuatori di progetti finanziati dal Piano medesimo, si astengono obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse. A tal fine i componenti interessati provvedono, pena la decadenza dalla carica di componente del Comitato, a sottoscrivere la relativa dichiarazione di impegno.

#### **Articolo 14**

*(Norme attuative)*

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato d'intesa con l'Autorità Responsabile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme richiamate in premessa.